

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2622

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BIANCHI FORTUNATO, GERBINO, RUSSO FERDINANDO,  
SCOTTI, GIRARDIN, CANESTRARI, SGARLATA, LAFORGIA,  
GIORDANO, MENGOZZI, PISICCHIO, CARTA, COLOMBO  
VITTORINO, GUI, ISGRO', BIANCHI GERARDO**

*Presentata il 25 giugno 1970*

### Collocamento del personale straordinario del Ministero del tesoro

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con l'articolo 21 della legge 18 marzo 1968, n. 249, si è giustamente provveduto a regolarizzare la particolare situazione degli impiegati straordinari del Ministero delle finanze, stabilendo, nei loro confronti, il collocamento nelle categorie del personale non di ruolo e l'inquadramento nei ruoli organici di detto Dicastero, in base alle norme di cui al decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e successive modificazioni.

È da tener presente che anche presso il Ministero del tesoro vi sono degli impiegati straordinari che prestano la propria opera in base a contratti stipulati annualmente. I predetti, pur beneficiando del trattamento economico previsto dal regio decreto 4 febbraio 1937, n. 100, per gli impiegati civili non di ruolo, non fruiscono, dal punto di vista giuridico, di tutte quelle forme di garanzia alle quali hanno invece diritto gli altri pubblici dipendenti.

Detti impiegati sono stati assunti in base ad una speciale disposizione e cioè in forza dell'articolo 7 della legge 25 novembre 1964, n. 1266, con la quale venne attribuito al Mini-

stero della difesa la facoltà di procedere, su richiesta del Ministero del tesoro, all'assunzione di personale straordinario, per periodi di tempo rinnovabili, non superiori ad un anno ed entro un contingente massimo di 300 unità.

La norma venne emanata allo scopo di porre in grado la Direzione generale delle pensioni di guerra di far fronte alle accresciute esigenze di lavoro venutesi a determinare per effetto della riapertura dei termini per la presentazione delle istanze recata dalla legge 9 novembre 1961, n. 1240, ed a seguito della emanazione di numerose altre leggi che, negli ultimi anni, hanno apportato non poche innovazioni in questo ramo della pensionistica.

La facoltà di assumere detti impiegati straordinari è cessata allo scadere del quinquennio dall'entrata in vigore della legge 25 novembre 1964, n. 1266 e cioè dal 22 dicembre 1969. In forza della citata legge, tuttavia, è rimasta ferma la possibilità di procedere, nei confronti degli impiegati già assunti, al rinnovo annuale del rapporto di impiego pure oltre il predetto quinquennio.

Poiché anche in relazione all'entrata in vigore della legge 18 marzo 1968, n. 313, concernente il riordinamento della pensionistica di guerra, sussistono, tuttora, in tale settore, particolari esigenze di servizio, gli impiegati straordinari vengono ormai sistematicamente confermati di anno in anno, in quanto la loro utilizzazione è divenuta una permanente necessità.

Si rende, pertanto, indispensabile provvedere ad una conveniente sistemazione del personale di cui trattasi alla stregua di quanto disposto con la legge n. 249 per gli impiegati straordinari del Ministero delle finanze.

A tal fine tende l'unito schema di legge, il quale all'articolo 1 prevede appunto che tutto il personale assunto in base all'articolo 7 della citata legge n. 1266 è collocato, con la qualifica di diurnista, nelle categorie del personale non di ruolo.

La norma stabilisce che detto collocamento avviene con effetto dalla data della prima assunzione, tenendo conto del titolo di studio posseduto e delle mansioni svolte dagli interessati.

Il secondo comma dell'articolo 1 prevede che al detto personale, sono applicabili, ai fini dell'inquadramento nei ruoli organici del Ministero del tesoro, le norme previste dall'articolo 2 della legge 4 febbraio 1966, n. 32.

In conseguenza il personale medesimo, al raggiungimento della prescritta anzianità, potrà essere collocato in ruolo con l'osservanza delle norme di cui al decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e successive modificazioni ed integrazioni.

La predetta disposizione pone quale condizione che gli interessati risultino assunti con provvedimento formale emesso anteriormente alla data di entrata in vigore della legge.

Atteso che la facoltà di assumere gli impiegati straordinari oggetto della presente pro-

posta è cessata, come anzidetto, dal 22 dicembre 1969, la condizione sopra indicata, pur circoscrivendo l'applicazione della norma, garantirà la possibilità di ottenere l'inquadramento in ruolo a tutti coloro che siano stati assunti ai sensi dell'articolo 7 della più volte citata legge n. 1266.

Sia il riconoscimento della qualifica di diurnista, sia l'inquadramento in ruolo avverranno nell'ambito del personale dell'Amministrazione centrale del tesoro, in considerazione che detto personale straordinario esplica, come anzidetto, la propria attività per conto del surriferito Dicastero.

Sotto l'aspetto finanziario è da precisare che il provvedimento non determinerà maggiori oneri a carico dello Stato, in quanto esso ha la finalità di estendere ad una categoria di dipendenti che già fruisce del trattamento economico degli impiegati civili non di ruolo anche il relativo trattamento giuridico.

In relazione a quanto sopra l'articolo 2 precisa che alla spesa occorrente per la corresponsione degli assegni a favore di detto personale si farà fronte con gli stanziamenti iscritti al capitolo 2903 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro sul quale, peraltro, grava attualmente il relativo onere.

Ove, per ragioni di competenza, si ritenesse opportuno, potrà disporsi, con decreto del Ministro del tesoro, lo storno delle relative somme dal cennato capitolo 2903 al capitolo 1871 riguardante « Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo ».

Tutto ciò premesso si sottopone al vostro esame ed alla vostra approvazione l'unito progetto di legge, il quale tende a normalizzare la posizione di una categoria di impiegati che al momento non ha, a differenza degli altri dipendenti pubblici, prospettive di carriera e stabilità giuridica.

**PROPOSTA DI LEGGE**  
—**ART. 1.**

Il personale straordinario di cui all'articolo 7 della legge 25 novembre 1964, n. 1266, è collocato, con effetto dalla data di prima assunzione, nelle categorie del personale non di ruolo, con la qualifica di diurnista. Il collocamento avviene in base al titolo di studio posseduto ed alle mansioni svolte.

Al personale indicato nel precedente comma, assunto con provvedimento emesso anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono applicabili, ai fini dello inquadramento nei ruoli organici del Ministero del tesoro, le norme previste dall'articolo 2 della legge 4 febbraio 1966, n. 32.

**ART. 2.**

La spesa per la corresponsione degli assegni al personale di cui al precedente articolo 1, sarà fronteggiata con gli stanziamenti iscritti al capitolo 2903 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a disporre con propri decreti le necessarie variazioni di bilancio.